

Data di aggiornamento: 01 Ottobre 2018

E' possibile pubblicare gli esiti degli scrutini o degli esami? Sì. Tali esiti sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (fonte: Garante per la Protezione dei Dati).

È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

E' possibile pubblicare le graduatorie del personale e supplenze? Sì, è possibile pubblicare sul sito internet le graduatorie di docenti e del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. Tali liste, giustamente accessibili, devono però contenere solo i dati strettamente necessari all'individuazione del candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. I dati personali, tra l'altro, non possono rimanere pubblicati on line per un periodo superiore a quello previsto (ad esempio, oltre la data di inizio delle relative attività).

È invece illecita, perché eccedente le finalità istituzionali, la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati.

E' possibile pubblicare le composizioni delle prime classi, per agevolare le famiglie in fase di prima iscrizione? No. Ogni comunicazione o pubblicazione sul sito WEB contenente dati personali (o particolari) è vietata per legge, tranne i casi in cui la normativa esprime un chiaro obbligo. In riferimento alla formazione delle prime classi, con proprio provvedimento 383 del Dicembre 2012 il Garante ha espresso chiaramente il divieto di simili pubblicazioni. (NB. tale provvedimento costituisce ancora un valido riferimento anche con le norme attuali).

Gli elenchi possono essere affissi in bacheca; in questo caso si consiglia di esporre, accanto ad essi, un divieto esplicito di fotografare le liste e/o diffonderle con qualsivoglia mezzo.

Se si volesse agevolare le famiglie, consigliamo di utilizzare canali telematici privati scuola-famiglia.

Come comportarsi con i dati riguardanti disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento?

Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere, anche per mero errore materiale, dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti, così da non incorrere in sanzioni amministrative o penali. Non è consentito, ad esempio, pubblicare on line una circolare contenente i nomi degli studenti portatori di handicap.

Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai nominativi degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti legittimati previsti dalla normativa, ad esempio i professori che devono predisporre il piano didattico personalizzato.

Posso impedire agli alunni l'uso di smartphone e tablet in aula?

Le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all'interno delle aule o nelle scuole stesse.

Una nota in aggiunta: il momento in cui si trasmette ai ragazzi le regole di utilizzo degli smartphone potrebbe costituire anche l'occasione per sottolineare l'importanza di prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog, social network o anche su semplici sistemi di messaggistica istantanea, magari semplicemente destinandole ai familiari. Succede spesso, infatti che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati.

Pagamento dei servizi (mensa, contributi vari, eccetera): cosa non pubblicare?

Non si può pubblicare sul sito della scuola, o inserire in bacheca, il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento di rette, servizi mensa, contributi per lettori madrelingua, eccetera.

Non può essere diffuso l'elenco degli studenti, appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli, che eventualmente usufruiscono gratuitamente di tali servizi.

Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale e i "bollettini" di pagamento devono essere riservati. Eventuali buoni (buoni pasto, voucher, eccetera) non possono avere colori differenziati in relazione alla fascia di reddito di appartenenza delle famiglie e gli studenti beneficiari.

Queste semplici accortezze evitano che soggetti non legittimati possano venire a conoscenza di informazioni idonee a rivelare la situazione economica delle famiglie dei bambini.

E' possibile pubblicare foto dei ragazzi impegnati in gite, progetti o, più in generale, attività scolastiche?

La pubblicazione delle foto è possibile a determinate condizioni:

- Bisogna ricevere il consenso esplicito dalla famiglia.
- E' auspicabile includere nelle sezioni del PTOF dedicate ai progetti scolastici il riferimento alla possibilità di riprendere i ragazzi durante le attività di lavoro. Le attività legate ai progetti PON, essendo soggette ad obblighi specifici di pubblicità, sono quelle che meglio supportano tale possibilità; per esse, in altre parole, non servirà altro riferimento.
- Le foto devono riprendere gli alunni nell'esercizio di un lavoro e gli stessi dovrebbero essere ripresi in secondo piano rispetto all'oggetto del progetto.

- Le foto si dovrebbero cancellare appena la finalità per la quale sono pubblicate si esaurisce. Un termine generico potrebbe essere due o tre anni dalla conclusione del progetto, a meno di obblighi specifici previsti dall'ente/organizzazione gestore del progetto e obblighi normativi.
- Gli alunni devono essere in atteggiamento positivo. Un esempio: se l'alunno venisse ripreso durante un comportamento non consono o addirittura illecito, la diffusione di quelle immagini sarebbe illegale. Le stesse, infatti, potranno (o dovranno) essere usate nelle opportune sedi ma certamente non diffuse.
- Evitare di diffonderle via social in quanto, di fatto, si tratterebbe di trasferimento verso un paese terzo (o un'organizzazione) internazionale. Tale trasferimento è possibile ma è sottoposto a condizioni diverse stato per stato. Inoltre sarebbe difficile garantire quanto dichiarato nelle informative agli interessati, ad esempio in merito ai tempi di conservazione.

Riferimenti normativi:

Vademecum – La scuola a prova di privacy – Garante dei dati personali, Ottobre 2016 dell'8 aprile 2010

VIDEOSORVERGLIANZA

E' possibile installare un impianto di videosorveglianza nelle scuole? Le telecamere possono essere installate nei locali adibiti alla didattica o solo all'esterno della scuola?

E' possibile installare un impianto di videosorveglianza e lo stesso può includere telecamere dentro la scuola. Ciò comunque ad alcune condizioni:

- L'impianto serva solo per motivi di sicurezza e tutela del patrimonio. Tali fini devono essere riportati nella cartellonistica di legge e nella documentazione (di cui al seguito).
- Le telecamere che inquadrano l'interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche .
- In linea di principio Le aree perimetrali esterne possono invece essere oggetto di ripresa, per finalità di sicurezza, anche durante l'orario di apertura dell'istituto scolastico.

Un consiglio di cautela riguardante telecamere che riprendano i varchi: meglio attivarle a partire da un orario in cui il personale è ridotto, ad esempio solo a partire dal pomeriggio. Perché, infatti, attivarle in orari in cui c'è piena presenza dei collaboratori scolastici, docenti e altro personale? Si rischia di ledere il principio di proporzionalità.

- Le telecamere esterne devono riprendere esclusivamente il perimetro dell'Istituto e i varchi di accesso, evitando di riprendere strade, marciapiedi e altre zone non pertinenti.

A parte le indicazioni di cui sopra, bisogna ovviamente rispettare tutte le regole tecniche (cartellonistica visibile anche di notte, installare il DVR/NVR in luoghi sicuri, eccetera). Il consiglio migliore in merito a questo è di rivolgersi ad esperti del settore.

Bisogna chiedere autorizzazione per installare un impianto di videosorveglianza?

Prima di installare l'impianto bisogna che vi sia un accordo preventivo con le Rappresentanze sindacali. Se ciò non è possibile, il Titolare deve richiedere una specifica Autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia nella quale ha sede l'unità interessata all'installazione.

E' auspicabile quindi l'accordo con l'RSU, nel quale si dovrà indicare:

- il fine di sicurezza e tutela del patrimonio;
- la posizione in planimetria, nonché l'angolo di ripresa, di ciascuna telecamera;
- gli orari in cui il sistema è attivo;
- il personale a cui sono consegnate le credenziali di accesso per la manutenzione del sistema;
- il personale a cui sono consegnate le credenziali di accesso per la eventuale consegna delle registrazioni alle autorità competenti.

Videosorveglianza e privacy. Cosa fare per essere “accountable”?

Informativa. Bisogna produrre una informativa specifica e renderla disponibile attraverso il sito internet. Nell’informativa vanno riportate le stesse informazioni contenute nell’accordo sindacale, a meno degli schemi planimetrici (a meno, quindi, della posizione e degli angoli di ripresa).

Nomine. Bisogna procedere con le nomine:

- Se l’impianto è dato gestione, o anche in semplice manutenzione, ad una Ditta esterna, la stessa dovrà essere nominata quale Responsabile del Trattamento.
- Eventuale personale interno autorizzato ad operare con l’impianto deve essere istruito con linee guida specifiche e nominato esplicitamente (la necessità della nomina non è indicata nel Regolamento ma è caldamente consigliata).

Riferimenti normativi:

Provvedimento in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010